

Tirocini di orientamento

Le rappresentanze regionali delle OO.AA. CNA, Confartigianato, CASA, C.L.A.A.I. e delle OO.SS. CGIL-CISL-UIL, a seguito dell'approvazione del D.L. 142 del 25/3/'98 applicativo dell'art. 18 della legge 196 del 24/6/'97 che modifica la normativa precedente per lo svolgimento dei tirocini di orientamento, convengono sulla necessità di adeguare la convenzione siglata tra E.B.E.R. ed Agenzia per l'impiego della Regione Emilia Romagna in data 23/2/'98.

In ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa la durata massima dei tirocini di orientamento viene così determinata:

- 4 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
- 6 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità
- 6 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi
- 12 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano studenti universitari
- 12 mesi nel caso in cui soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 8/11/'91
- 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Per tutta la durata dei tirocini avviati sulle imprese aderenti all'E.B.E.R. il Fondo Sostegno al Reddito corrisponderà ai tirocinanti una indennità pari a L. 100.000 settimanali per un totale di 250 tirocini.

Restano in vigore le quantità previste nel precedente accordo per quanto riguarda i contributi da corrispondere ad imprese e tutor. Il presente accordo ha durata semestrale a decorrere dalla data odierna; le parti si impegnano a valutarne congiuntamente dopo tre mesi l'esito.

Bologna, li 29/5/98

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL